

**FRINGE BENEFIT**  
**ISTRUZIONI INPS SUI «FLUSSI DI VARIAZIONE MASSIVA D'UFFICIO»**

Il d.lgs. n. 314/1997 (con una modifica apportata all'art. 12 della legge n. 153/1969) ha introdotto il principio dell'unificazione della retribuzione imponibile fiscale e previdenziale, e stabilito espressamente che l'assoggettamento al prelievo contributivo dei redditi di lavoro dipendente avvenga sulla medesima base determinata a fini fiscali a norma dell'art. 51 del D.P.R. n. 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR), salvo specifiche deroghe giustificate dalla diversa natura del prelievo previdenziale.

Nella determinazione della retribuzione imponibile ai fini previdenziali occorre tenere conto altresì del regime di esclusione dalla concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente del valore normale dei **beni ceduti e dei servizi prestati (c.d. fringe benefit)** se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo d'imposta, a euro 258,23, come previsto dal comma 3 del citato art. 51. Il superamento di tale importo comporta l'inclusione nel reddito di lavoro dipendente anche della quota di valore inferiore al medesimo limite e, quindi, l'assoggettabilità per l'intero valore al prelievo previdenziale.

**In materia di *fringe benefit*, e limitatamente al periodo d'imposta 2022:**

- **con l'art. 12 del d.l. 9/8/2022 n. 115** - convertito, con modificazioni, dalla legge 21/9/2022 n. 142 e recante "*Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali*" (decreto Aiuti bis) -, **il legislatore: 1) ha introdotto una disciplina in deroga all'art. 51, c. 3, del TUIR, e fissato (da euro 258,23) a euro 600,00 il menzionato limite massimo di esenzione** (CONFIMI ROMAGNA NEWS nn. 32 e 36 del 2022); 2) **ne ha ampliato le tipologie**, includendovi anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti "*per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale*".
- il d.l. 18/11/2022 n. 176 (decreto Aiuti quater - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 43/2022), vigente dal 19 novembre 2022, ha ulteriormente aumentato la soglia di esenzione (da euro 600,00) a euro 3.000,00.

Di conseguenza l'INPS, con il messaggio:

- 1) n. 4616 del 22 dicembre 2022 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 1/2023), ha fornito le indicazioni operative per il recupero della quota di *fringe benefit* erogata e precedentemente sottoposta a contribuzione e, tra l'altro, precisato che «in alternativa all'esposizione della specifica variabile retributiva o all'invio del flusso di regolarizzazione, è stata prevista la possibilità di valorizzare, nelle denunce di gennaio 2023 o febbraio 2023, all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, per ciascun mese interessato, i seguenti elementi della sezione <InfoAggcausaliContrib>:
  - l'elemento <CodiceCausale>, indicando il valore "FRBI", avente il significato di "Recupero Fringe Benefit Art. 12 decreto-legge 9 agosto 2022, n. 155";
  - l'elemento <AnnoMeseRif>, indicando l'anno/mese in cui è avvenuta l'erogazione oggetto del recupero;
  - l'elemento <BaseRif>, indicando l'imponibile da detrarre nel mese riferito al *fringe benefit*;

- l'elemento <ImportoAnnoMeseRif>, indicando "0" (zero), in quanto la contribuzione è determinata automaticamente dai processi di gestione contributiva dell'Istituto.

Nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> doveva essere altresì inserito il numero del ticket\protocollo INPS rilasciato attraverso il servizio comunicazione bidirezionale del Cassetto previdenziale del contribuente con oggetto "FRINGE BENEFIT FINO A € 3000", contenente la dichiarazione del datore di lavoro che quanto esposto in denuncia UniEmens corrisponde a ciò che è stato erogato a titolo di *fringe benefit*. I dati esposti con il codice causale "FRBI" sono utili alla creazione delle "Regolarizzazioni DM\VIG" e all'individuazione dell'imponibile corretto relativo ai mesi oggetto del recupero»;

2) n. 1448 del 18 aprile 2023, ha:

- comunicato che, a seguito della ricostruzione della denuncia mensile contenente i dati esposti, «sta procedendo alla generazione automatizzata di flussi regolarizzativi, i quali andranno a modificare, per ogni competenza indicata nell'elemento <AnnoMeseRif>, l'imponibile dei lavoratori interessati, soltanto se il datore di lavoro per il medesimo lavoratore non abbia già utilizzato le variabili "FRIBEN" e "FRBDIM". Al termine dell'elaborazione della regolarizzazione d'ufficio, come anticipato nel messaggio n. 4616/2022, sarà fornito riscontro centralmente tramite il Cassetto previdenziale del contribuente, con il medesimo oggetto della richiesta»;
- rammentato che il credito derivante dai flussi regolarizzativi generati dalla procedura potrà essere fruito con le modalità fornite con il messaggio n. 5159 del 22 dicembre 2017 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 1/2023, pp. 81 e 82).